

**(N. 269-A)**

**RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI)**

**(RELATORE MARCHETTI)**

**SUL**

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

**NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1979**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978**

**Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1980**

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo per la riconduzione (proroga, traducendo il les-sico ministeriale) dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, come succes-sivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978, ha, appunto, co-me unico scopo quello di prorogare l'Ac-cordo stesso — che sarebbe dovuto restare in vigore fino al 31 dicembre 1978 — al 31 dicembre 1979. Al momento della firma del Protocollo, erano infatti in corso i ne-gozianti per un nuovo Accordo sull'olio di oliva e tutti i Paesi produttori e consuma-tori avevano interesse a mantenere l'equili-brio tra produzione e consumo realizzato me-diante la cooperazione internazionale, facen-do sopravvivere e lasciando inalterati i mec-canismi di funzionamento previsti dall'Ac-cordo del 1963 e sue successive modifica-zioni.

Tale Accordo è stato raggiunto il 30 mar-zo 1979 ma — ad oggi — non è ancora stato ratificato da nessuno Stato. Pertan-to il presente Protocollo resterà in vigore anche per l'anno in corso poichè, all'artico-lo 10, si prevede una ulteriore proroga au-tomatica — con una durata massima di 12 mesi — in attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo Accordo.

L'Italia che aveva chiesto e ottenuto, in base all'articolo 7 del Protocollo, di appli-carlo provvisoriamente, deve quindi soddi-sfare nei più brevi termini la procedura co-stituzionale richiesta per la sua adesione de-finitiva.

In attesa di conoscere e discutere la nuova normativa che regoli il mercato dell'olio di oliva, la ratifica del Protocollo è una solu-zione transitoria ma necessaria. La 3<sup>a</sup> Com-missione permanente, proponendo all'Assem-blea di approvare il disegno di legge di autorizzazione a tale ratifica, auspica un ce-lere e approfondito esame del nuovo Accor-do, dato il grande interesse politico ed eco-nomico che esso riveste per essere legato ai problemi di una produzione agricola me-diterranea importante per l'Italia, e in par-ticolare per il Mezzogiorno.

Quanto alla modifica richiesta dalla Com-missione bilancio, il relatore si riserva di presentare, in Assemblea, il necessario emen-damento e fa presente che essa non ha po-tuto formare oggetto di una proposta della 3<sup>a</sup> Commissione per essere stato il parere espresso successivamente alla conclusione dell'esame in sede referente.

MARCHETTI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore GIACOMETTI)

10 gennaio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che al primo comma dell'articolo 3 il riferimento all'anno finanziario 1979 venga sostituito con l'anno finanziario 1980, essendo l'esercizio 1979 ormai definitivamente chiuso, ferma restando l'imputazione della copertura al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Infatti, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978 le coperture realizzate nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali, relative a provvedimenti non perfezionati entro il termine dell'esercizio restano valide per l'esercizio successivo purchè tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura al bilancio dell'esercizio in cui è stata iscritta, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 del Protocollo stesso.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, valutato complessivamente in lire 100 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.